



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 28-05-2013 n. 84**

Oggetto: *Amministratori del Comune. Indennità di carica. Determinazioni anno 2013.*

L'anno Duemilatredici (2013), il giorno Ventotto (28) del mese di Maggio, alle ore 9:30 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

Simone Gheri , Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi , Sandro Fallani , Andrea Giorgi , Gabriele Coveri

ASSENTI i Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Generale f.f. Dott. **Antonello Bastiani**

Il Sindaco **Simone Gheri**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati l'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000 e il D.M. n. 119 del 04/04/2000 in merito alle indennità per gli Amministratori degli Enti Locali;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 197 del 13/07/2004 si è provveduto alla conferma delle indennità mensili di carica spettanti al Sindaco ed agli Assessori del Comune, nella misura determinata dal precedente atto della Giunta Comunale n. 220 del 16/07/2003;

- a seguito di quanto disposto dall'art. 1 c. 54 della L. 266/2005, con determinazione della Segreteria Generale n. 2 del 16/01/2006, i valori delle indennità lorde, come stabiliti con gli atti citati al punto precedente, venivano ridotti del 10 % rispetto all'ammontare determinato alla data del 30/09/2005 e quindi così ricalcolati:

Sindaco €. 4.188,12;
Vicesindaco €. 3.141,09;
Assessori €. 2.512,87;

- in data 19/06/2009 con atti sindacali da n. 1 a n. 8 sono stati nominati i componenti di questa Giunta per la legislatura 2009/2014;

- con propria deliberazione n. 1 del 12/01/2010 venivano riconfermati, a seguito delle opportune verifiche gli importi suddetti delle indennità spettanti ai componenti della Giunta comunale;

- nelle premesse di detta deliberazione veniva dato atto che i sopra riportati importi risultavano inferiori ai valori di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 119 del 04/04/2000, dopo che su di esse era stata applicata la maggiorazione del 3 %, da applicare agli enti, come il presente Comune, la cui percentuale di entrate proprie risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche riportata nella tabella B allegata al suddetto DM;

Dato atto che:

- con delibera n. 1 del 12/1/2012, la Corte dei Conti – Sezioni Riunite, in sede di controllo, al fine di dirimere diversità di orientamenti e pareri di alcune sezioni regionali e della Sezione Autonomie (n. 6 del 21/10/2010) ha ritenuto che “all'attualità l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 78 del 2008, cioè l'importo rideterminato in riduzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006” e che “la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente in quanto ha prodotto un effetto

incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006, ed essendo il DL 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”;

- alla luce di quanto sopra esposto, gli atti approvati dall'Amministrazione comunale ottemperano a tale disposizione in quanto gli importi delle indennità rideterminati nel 2006, in diminuzione del 10% degli importi in godimento a settembre 2009, non sono stati da allora più modificati in aumento;

Premesso inoltre che:

- il D.L. 31.05.2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività” convertito in L. n. 122 del 30.07.2010, al Capo II “Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi”, all'art. 5 comma 7 stabilisce che “Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli importi delle indennità già determinate ai sensi dell'art. 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 7 % per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti.”

- con propria deliberazione n. 5 del 18/1/2011, la Giunta ha fornito ai competenti uffici comunali il seguente indirizzo: “In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal richiamato art. 5 del DL 78/2010, procedere in via precauzionale alla liquidazione dell'ammontare delle indennità degli amministratori Sindaco, Vicesindaco e Assessori nella misura percentuale del 93% della cifra determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2010 e salvo conguaglio ed eventuali proprie ulteriori determinazioni”, indirizzo che è stato finora adottato in fase di liquidazione delle indennità ai componenti della Giunta;

Preso atto che il Decreto Ministeriale di cui trattasi non è stato tuttora emesso e che le riduzioni che lo stesso dovrebbe per legge contenere potranno trovare applicazione solo dalla data della sua adozione (cfr. CdC – Toscana n.25/2011) e che conseguentemente “deve ancora ritenersi vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi” (cfr CdC – Sezioni Riunite 1/CONTR/12);

Ricordato che le indennità degli Amministratori degli enti locali di cui al già ricordato D.M. 119/2000 sono differenziate per dimensione demografica ed in particolare quelle del Sindaco e degli Assessori di Comuni prevedono

trattamenti diversi se la popolazione è superiore oppure pari o inferiore a 50.000 abitanti, prendendo come riferimento la popolazione residente al 31/12 del penultimo anno precedente, applicando in tale fattispecie il principio di cui all'art. 156 del D. Lgs. 267/2000 (cfr. CdC – Campania – n. 12/2009/PAR);

Rilevato che:

- la popolazione residente di questo Comune risultava prima dell'ultimo Censimento del 9/10/2011 superiore a 50.000 abitanti;
- con il DPR 6/11/2012, che ha approvato il dato della popolazione residente (legale) al Censimento 2011, ci viene attribuita una popolazione di 49.765 abitanti, inferiore anche a quella risultante dai dati trasmessi all'ISTAT (50.023 ab) a conclusione delle operazioni di rilevazione censuaria e riportate nel portale ISTAT SGR (Sistema di Gestione delle Rilevazioni);
- è disponibile un primo dato della popolazione residente al 31/12/2011, pari a 49.737, ricalcolato dopo il 9/10/2011 sulla base del dato censuario;
- tale dato non risulta ancora definitivo perché sono in corso le attività di aggiornamento e revisione dell'Anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° Censimento (2011);
- le suddette operazioni di revisione saranno concluse entro il 31/12/2013 e potranno comportare, secondo le casistiche previste dalle relative circolari ISTAT (cfr. Circ. n. 6/2012), rettifiche in aggiunta o in diminuzione alla popolazione residente così come censita, nel caso che si rilevino situazioni di persone erroneamente non censita o erroneamente censita;

Considerato che in caso di conferma di un dato della popolazione residente al 31/12/2011 pari o inferiore ai 50.000 abitanti le indennità da erogare agli Amministratori a decorrere dal 1/1/2013 sarebbero le seguenti, con importi sensibilmente inferiori a quanto finora percepito:

Sindaco € 3.207,66;
Vicesindaco € 1.764,21;
Assessori € 1.443,45;

Dato atto che per il calcolo dei suddetti importi si è fatto riferimento ai valori edittali calcolati in base agli artt. 1 e 2 lett. b) del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, tuttora ricorrendo il presupposto di cui alla lett. b) dell'art. 2 (maggiorazione del 3 %, da applicare agli enti la cui percentuale di entrate proprie risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche riportata nella tabella B allegata al suddetto DM) e che su tali importi "edittali" è stata applicata la riduzione del 10% in conformità alla delibera n. 1 del 12/1/2012, la Corte dei Conti – Sezioni Riunite;

Preso atto che per l'applicazione della maggiorazione di cui alla lett. b) dell'art. 2 del citato DM 119/2000 è stato acquisito apposita certificazione redatta dal Servizio di Ragioneria dell'Ente, depositata in atti presso fascicolo del presente provvedimento;

Rilevato come nel caso sopra esposto i componenti della Giunta potrebbero trovarsi a dover rimborsare a fine anno un importo di significativo valore quale conguaglio fra indennità spettanti ed indennità erogate;

Ritenuto pertanto opportuno in via precauzionale accantonare la differenza fra importo attualmente spettante e quello calcolato nell'ipotesi di conferma di una popolazione residente pari o inferiore ai 50 mila abitanti, limitando conseguentemente la liquidazione delle indennità dovute per il 2013 al minore dei due importi;

Ritenuto altresì di dover prendere atto che non sussistono più le motivazioni per il trattenimento delle somme già accantonate nel 2011 e nel 2012, in conformità all'indirizzo fornito con propria deliberazione n. 5 del 18/1/2011, che con il presente atto si intende voler revocare;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa esposte, di procedere in via precauzionale alla liquidazione delle proprie indennità nella misura, come in premessa calcolate, applicabili nel caso in cui, al 31/12/2011 e al termine delle operazioni in corso di verifica dei dati Censimento 2011, la popolazione residente risulti pari o inferiore a 50 mila abitanti.
2. Di accantonare a tale scopo, a decorrere dalle indennità di gennaio 2013, la differenza fra quanto determinato con propria deliberazione n. 1 del 12/01/2010 e il minore importo delle indennità spettanti per popolazione pari o inferiore ai 50 mila abitanti.
3. Di prendere atto che non sussistono più le motivazioni per il trattenimento delle somme già accantonate nel 2011 e nel 2012, in conformità all'indirizzo fornito con propria deliberazione n. 5 del 18/1/2011, che con il presente atto si intende voler revocare.

4. Di dare mandato ai competenti Uffici comunali di procedere, con i necessari conguagli, all'attuazione di quanto in precedenza disposto.
5. Di riservarsi con propri e successivi atti, a conclusione delle operazioni di verifica dei dati censuari, la ricognizione sul dato definitivo sulla popolazione al 31/12/2011 e l'eventuale atto di rideterminazione delle indennità spettanti ai propri componenti.

Quindi,

al fine di fornire ai competenti Uffici comunali chiare indicazioni in merito alla liquidazione delle indennità spettanti ai propri componenti;

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Antonello Bastiani

IL SINDACO
F.to Simone Gheri

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì